

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1335-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro delle finanze
col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
col Ministro della difesa
col Ministro dei trasporti e della navigazione
col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro del commercio con l'estero
e col Ministro della sanità**

(V. Stampato Camera n. 1697)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 settembre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 settembre 1996*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge all'esame del Senato riproduce un identico testo decaduto per lo scioglimento anticipato della XII legislatura.

Esso concerne un *Memorandum* d'intesa con le Nazioni Unite relativo all'uso di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, in ottemperanza all'articolo 43 della Carta dell'ONU che prevede questa ipotesi a carico degli Stati membri. In tale quadro le Nazioni Unite manifestarono interesse, sin dall'epoca delle operazioni in Bosnia, di poter disporre di una base logistica permanente e un'apposita missione effettuò sopralluoghi a siti delle nostre Forze armate: fu espressa preferenza per la base aerea di Brindisi per l'utilizzo di locali ad uso esclusivo e non, fermo restando che la decisione finale spetta al Governo e al Parlamento italiani. Tale preferenza derivava sia dalla posizione strategica della base di Brindisi per supporto alle operazioni in Europa

orientale e in Medio oriente, sia per l'esistenza di infrastrutture ritenute idonee.

È evidente l'interesse dell'Italia a dar seguito a tale proposta, da un lato in coerenza con l'impegno in campo internazionale con il turno che tocca al nostro Paese in seno al Consiglio di sicurezza, e, dall'altro, per eventuali ricadute sulla zona anche sotto il profilo delle prospettive di occupazione e di sviluppo.

Nel *Memorandum* si provvede quindi a regolamentare le modalità di attuazione e le clausole giuridiche adatte ai rapporti che sorgeranno. Nessun onere aggiuntivo è previsto in quanto le spese ordinarie rientrano nelle spese della base militare prescelta e le spese straordinarie saranno rimborsate dalle Nazioni Unite.

Poichè la Camera dei deputati ha già dato il proprio assenso, si raccomanda di non ritardare ulteriormente l'autorizzazione alla ratifica.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

30 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

29 ottobre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di competenza parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXV del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

